



# STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

## UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

ATTO N. 2663 IN DATA 16/12/2024

**OGGETTO** Decisione a contrarre finalizzata alla digitalizzazione degli archivi cartacei riferibili agli applicativi migrati sulle nuove infrastrutture (Evoluzione e consolidamento dei *target* raggiunti) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR). Sub-investimento 1.6.4 "Digitalizzazione del Ministero della Difesa", mediante procedura di affidamento ai sensi del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, da aggiudicare tramite piattaforma di approvigionamento digitale ai sensi dell'art. 25 del d.lgs 36/2023 – CUP D81B20001980006.

**RICHIEDENTE:** VI Reparto - Sistemi C4I e Trasformazione.

**COPERTURA FINANZIARIA:** fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in contabilità speciale n. 6358 PNRR-MIN.DIFESA-ATTUATORE per € 3.000.000,00 (IVA *esente*).

### IL CAPO UFFICIO GENERALE

**PREMESSO** che con foglio prot. n. M\_D A0D32CC REG2024 0264945 del 12/12/2024 SMD – VI Reparto ha conferito mandato a questo Ufficio Generale per l'avvio dell'iter tecnico amministrativo finalizzato all'approvvigionamento di:

- un supporto per le attività di digitalizzazione dei documenti presenti negli archivi cartacei delle F.A. riferiti al personale non più in servizio;
- una soluzione informatica per la valorizzazione delle informazioni in esse contenute.

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento UE n. 2021/241;

**VISTA** la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e Resilienza dell'Italia", notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021;

**VISTO** il D.L. del 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021 n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";


**VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**PRESO ATTO** che:

- nel rispetto degli obblighi generali del PNRR, tutti gli elaborati progettuali riportano il logo e il riferimento all'iniziativa Next generation EU;
- gli elaborati progettuali rispettano il principio del DNSH in fase progettuale e in fase esecutiva: gli elaborati progettuali dell'appalto sono redatti nel rispetto del principio



del DNSH e la realizzazione degli interventi non dovrà comportare alcun danno significativo all'obiettivo ambientale specifico, in conformità anche della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd DNSH)" di cui alla Circolare MEF del 30/12/2021 n. 32;

- che gli elaborati progettuali sono coerenti con il principio di sana gestione finanziaria, ivi compresa l'assenza del cd doppio finanziamento e l'assenza di conflitto di interesse;
- che il progetto prevede il rispetto del principio delle parità di genere (Gender Equality), il rispetto del principio di protezione e valorizzazione dei giovani, il rispetto dell'obbligo del premio di accelerazione e delle penalità;
- che il progetto è coerente con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR e è orientato al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento;
- che l'avanzamento delle attività è coerente con il cronoprogramma attuativo (dei lavori e finanziario) del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161 /21, del 14 luglio 2021;

**RILEVATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili,

**TENUTO CONTO** che, in particolare il sub investimento 1.6.4 di € 42.500.000,00, ha previsto specifici obiettivi per la "Digitalizzazione del Ministero della Difesa";

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**VISTO** l'accordo attuativo per la realizzazione del sub investimento 1.6.4 "Digitalizzazione del Ministero della Difesa" stipulato in data 24/12/2021, tra il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale;

**VISTO** il piano operativo riferito al sub-investimento 1.6.4 emanato dalla Difesa con il foglio prot. n. M\_D A0D32CC 0133130 in data 05-06-2024 e acquisito agli atti dal Dipartimento per la Transizione Digitale con prot. DTD\_PNRR-2595-A-06-06-2024;


**CONSIDERATO** che il tema della digitalizzazione dei documenti cartacei prodotti dalla Difesa rientra nell'azione di riforma della Pubblica amministrazione e si pone, di fatto, come funzionale al completamento dei *target* raggiunti nell'ambito del PNRR, sub-investimento 1.6.4 "Digitalizzazione del Ministero della Difesa";

**RILEVATO** che il ricorso alle tecnologie più innovative per arrivare alla definitiva eliminazione della carta trova nel CAD (Codice dell'amministrazione digitale) una collocazione di ampio rilievo nella norma nazionale in quanto, nell'art. 42 "Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida", si fa esplicitamente riferimento al concetto di dematerializzazione che rende, di fatto, un documento prodotto prima della digitalizzazione delle procedure, nativo digitale;

**RILEVATO** altresì che termini come "accesso, trasparenza, efficienza, semplificazione e cooperazione applicativa" sono ritenuti obiettivi del PNRR, di cui la digitalizzazione (in particolare la smaterializzazione dei documenti) continua ad avere un ruolo imprescindibile;

**CONSIDERATO** che le attività di digitalizzazione della documentazione cartacea hanno sicuramente carattere interforze e rappresentano una priorità;

**RILEVATO** che i processi di gestione dei documenti cartacei, infatti, sono caratterizzati da costi elevati, dall'aver un forte impatto ambientale, dalla mancanza di trasparenza, dalla difficile



condivisione e archiviazione, dai tempi di ricerca elevati, da facilità di errori e di possibili smarrimenti.

**PRESO ATTO** che si pone come attività di riconciliazione tra il pregresso (procedure gestite in maniera cartacea) e quelle informatizzate nell'ambito delle attività di sviluppo rese possibili dalla disponibilità dei fondi PNRR;

**TENUTO CONTO** che la committenza con il mandato ha voluto consolidare il processo di informatizzazione delle procedure dedicate al personale della Difesa e la progressiva sostituzione del cartaceo a vantaggio della produzione di documenti nativi digitali così come declinato, dal CAD, la definizione di documento informatico quale la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

**RILEVATO** che il presente affidamento è stato recepito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), sub-investimento 1.6.4 – per il quale la Difesa è stata individuata come Soggetto attuatore per la realizzazione tecnico-operativa degli interventi e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi.

**CONSIDERATO** che per il sub-investimento 1.6.4, la digitalizzazione degli archivi cartacei si pone come obiettivo funzionale per il consolidamento dei 6 *target* e della *milestone* approvati:

- (M1C1-135) Digitalizzazione delle procedure - T1, entro il 4° trimestre del 2023;
- (M1C1-136) Digitalizzazione dei certificati - T1, entro il 4° trimestre del 2023;
- (M1C1-137) Messa in servizio di portali web istituzionali e portali intranet, entro il 4° trimestre del 2023;
- (M1C1-138) Migrazione di applicazioni non *mission critical* in SCIPIO - T1, entro il 4° trimestre del 2023;
- (M1C1-141) Digitalizzazione delle procedure - T2, entro il 4° trimestre del 2024;
- (M1C1-142) Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa - T2, entro il 4° trimestre del 2024;
- (M1C1-143) Migrazione di applicazioni non critiche nella soluzione per la protezione completa dell'informazione attraverso l'apertura dell'infrastruttura (SCIPIO) - T2, entro il 4° trimestre del 2024.

**CONSIDERATO** che le procedure digitalizzate e le applicazioni sviluppate riguardano aspetti gestionali nell'ambito delle quali le normative e le disposizioni funzionali sono in costante perfezionamento per ottemperare a provvedimenti legislativi, è stato considerato imprescindibile acquisire un supporto, sia sistemistico che di digitalizzazione dei documenti cartacei, per consentire il ricongiungimento con gli archivi pregressi, il consolidamento e l'evoluzione dei sistemi informativi realizzati nell'ambito del PNRR, vedasi quanto pantografato con il piano operativo riferito al sub-investimento 1.6.4 emanato dalla Difesa con il foglio prot. n. M\_D A0D32CC 0133130 in data 05-06-2024 e acquisito agli atti dal Dipartimento per la Transizione Digitale con prot. DTD\_PNRR-2595-A-06-06-2024;

**RILEVATO** che il concetto di “digitalizzazione” è l'uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell'informazione auspicati dalla Comunità europea e che i discendenti obiettivi, connessi alle attività di digitalizzazione dei documenti cartacei, così come declinato nel presente affidamento riguardano principalmente:

- la riduzione, in maniera significativa, della creazione di nuovi documenti cartacei;
- l'eliminazione dei documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi del personale in congedo, sostituendoli con opportune registrazioni informatiche e scartando la documentazione non soggetta a tutela per il suo interesse storico-culturale;
- tutelare, nel tempo, l'integrità dei documenti cartacei, di sicuro interesse storico, e di ridurre la tempistica nel fornire risposte alle richieste di accesso ai dati, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

**CONSIDERATO** che la principale normativa che dovrà applicarsi per il siffatto affidamento è la seguente sintetizzata per materia:

- Principi Generali:
  - “Linee Guida per la modellazione delle minacce ed individuazione delle azioni di mitigazione conformi ai principi del *secure/privacy by design*”;

- “Linee guida per l’adozione di un ciclo di sviluppo di software sicuro”;
  - “Linee guida per la configurazione per adeguare la sicurezza del software di base”;
  - Norma ISO/IEC 15408;
  - Norme ISO 9126/25010;
  - Norma ISO 12207;
  - Norma ISO/IEC/IEE 29119 relativa al “Software Testing”.
  - Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
  - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
  - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.
  - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
  - Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
  - Circolare n. 62 del 30 aprile 2013 dell’AgID - Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD.
  - Circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2/2017 - Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015);
- Principi dell’amministrazione digitale:
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
  - Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 18 novembre 2005 “Linee-Guida per la Pubblica Amministrazione digitale”;
  - Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;
  - Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha introdotto modifiche al CAD;
  - Legge 18 giugno 2009, n. 69;
  - D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, aggiornato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, con riferimento all’art. 19 bis relativo alla “partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali”;
  - Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010;
  - Direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 18 novembre 2005 “Linee-Guida per la Pubblica Amministrazione digitale”;
  - DPCM del 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli art. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71.
  - Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AgID, edizione maggio 2021;
- Normativa in materia di Accessibilità:
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. Legge Stanca), recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” aggiornata dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.106);
  - D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75 recante il regolamento di attuazione della Legge Stanca per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
  - Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 contenente i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici;



- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), all'art. 9 (Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale) è stato previsto, tra l'altro, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche [...] di pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione;
- Decreto 20 marzo 2013, modifiche all'allegato A del decreto 8 luglio 2005 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, recante: «Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici»;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 «Linee guida operative sull'attuazione dell'accesso civico generalizzato (FOIA), Esclusioni e Limiti»;
- Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016».
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.106, attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
- Regolazione in materia di Privacy:
  - Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento nell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018;
  - Legge 6 agosto 2008 n. 133;
  - Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
  - Legge 18 marzo 2008, n. 48, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
  - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GDPR – 2016/679);
  - Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati del 05 giugno 2019 «Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Provvedimento n. 146);
- Direttive in materia di Qualità del Sistema:
  - Direttiva 24 marzo 2004 - Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica «Rilevazione della qualità percepita dai cittadini»;
  - Direttiva 27 luglio 2005 - Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie «Qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli utenti»;
  - Direttiva 24 ottobre 2005 del Ministro per la funzione pubblica «Direttiva in materia di semplificazione del linguaggio»;
  - Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. 19 dicembre 2006 «Direttiva per una pubblica amministrazione di qualità».
- Discendente normativa del Ministero della Difesa:
  - Direttiva SMD-I-019 del 2009 – «Politica di Sicurezza per i Sistemi di Telecomunicazione e Informatici non classificati della Difesa (Politica di Sicurezza per l'Information and Communication Technology);



- “Linee Guida del Responsabile per la Transizione Digitale della Difesa”, edizione 2023;

**CONSIDERATO** che l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede: *“Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”;*

**PREMESSO** che:

- le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 16 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, stante l'espresso divieto che la norma contiene in ordine all'assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive, tenuto conto che le funzioni di RUP sono assegnate *ex lege* (art. 5, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni (art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ed All. 1.2 del D.Lgs. 36/2023);
- le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'amministrazione;

**RILEVATO** che oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui alla normativa di riferimento che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Allegato I.2 (Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi) il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori;

**RIELVATO** che l'ufficio del RUP, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, è obbligatorio e non può essere rifiutato;

**VERIFICATO** che il **Ten. Col. com. Walter MITOLA PETRUZZELLI** è idoneo ad assumere l'incarico in questione, così come previsto dall'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di appalto di valore pari ad € 3.000.000,00 iva esente e avendo titolo di studio di livello universitario ed esperienza professionale nel settore dei contratti di servizi e forniture per l'importo delle prestazioni;

**RITENUTO** di assegnare al responsabile del progetto tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 riguardanti l'affidamento in oggetto;

**CONSIDERATO** che l'assegnazione dei progetti ai singoli militari non impedisce al Dirigente di avocare a sé i progetti, fermo restando, sotto ogni altro profilo, il principio di inamovibilità dei funzionari ai quali vengono attribuiti funzioni di responsabile del progetto;

**RICONOSCIUTA** la possibilità prevista dall'attuale dettato normativo e dalla precipua specificità dell'organizzazione del Ministero della Difesa, vedasi il combinato disposto delle norme di cui all'art. 225, comma 6 e dell'allegato II.20 del D.lgs. 36/2023 e gli artt. 13 e 94 del DPR 236/2012;





- RITENUTO** in considerazione dell'organizzazione e della possibilità riconosciuta dalla norma di poter assegnare le specifiche competenze previste all'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 a due distinte figure quali il responsabile della fase di progettazione, programmazione ed esecuzione dell'appalto disgiuntamente da quello della fase dell'affidamento dell'appalto in oggetto;
- RILEVATO** che il **RUP** assumerà anche l'incarico di responsabile della fase dell'affidamento dell'appalto in oggetto;
- RILEVATO** che:
- il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, come nel caso che ricorre, poiché il servizio è progettato e gestito dal VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, nonché superiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice;
  - e conseguentemente, per le ragioni esposte, l'incarico di direttore dell'esecuzione non può essere ricoperto dal RUP;
  - la nomina del direttore dell'esecuzione risulta altresì doverosa per attuare una efficace gestione della fase esecutiva dell'appalto;
- DATO ATTO** che viste le designazioni proposte si rileva che i dipendenti dispongano della qualifica professionale e dell'esperienza necessaria per l'assegnazione dell'incarico;
- RILEVATO** che con il Parere del MIT n. 2871/2024 è stato previsto che *“negli affidamenti in house non deve essere nominato un DL o un DEC, in quanto l'ente affidante compie nei confronti del soggetto in house il c.d. controllo analogo, ossia attività di controllo come se il soggetto in house fosse un ufficio interno dell'ente affidante. Il controllo analogo assolve già (e supera) i compiti del DL e DEC. Il RUP vi è ma solo ai fini della richiesta del CIG e del monitoraggio dell'affidamento, mediante la scheda di monitoraggio A3\_6. Resta ferma la nomina del DEC e DL in capo alla società in house per gli affidamenti e gli appalti di propria competenza.”*;
- RILEVATA** l'assenza di cause di incompatibilità ed astensione richiamate dal D.Lgs. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni normative vigenti;
- CONSIDERATO** che a mente dell'art. 15, comma 6, del D.lgs 36/2023 per l'appalto in oggetto è stata istituita la seguente struttura di supporto al RUP:
- **Sezione Programmazione Acquisizioni;**
  - **Sezione Esecuzione Contrattuali;**
  - **Sezione Contratti ICT;**
- CONSTATATO** che si deve dare corso all'iter procedimentale finalizzato all'approvvigionamento riguardante un supporto per le attività di digitalizzazione dei documenti presenti negli archivi cartacei delle F.A. riferiti al personale non più in servizio e alla predisposizione di una soluzione informatica per la valorizzazione delle informazioni in esse contenute;
- CONSTATATO** che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del d.lgs. 36/2023;
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*);
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*);
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*) nelle parti vigenti;
- VISTO** il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*);
- VISTO** il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*);



- VISTO** il d.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*);
- VISTO** il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- TENUTO CONTO** delle ulteriori disposizioni di cui:
- al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
  - al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
  - alla L. 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) segnatamente alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione relative all'introduzione del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*);
  - al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
  - al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*) convertito, con modificazioni, con Legge 14 giugno 2019, n. 55;
  - al D.L. decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*) convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
  - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato dal Ministro della Difesa il 31 Marzo 2023;
- RILEVATO** che l'Organo Programmatore ha dichiarato che la natura dei materiali/servizi oggetto dell'acquisizione di cui al mandato su specificato è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e si ritiene, pertanto, sussistano le condizioni di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 208/2011;
- VISTO** il piano delle performance per il triennio 2022-2024 del Ministero della Difesa, adottato ai sensi degli art. 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed approvato con D. M. della Difesa del 03/02/2022
- VISTE** le Linee amministrative – Settore Esercizio – Ed. 2022, approvate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 1995 n. 549 recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" che all'art. 1, comma 1, lettera c), affidava al governo la delega per emanare uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari;
- VISTO** il D.M. 10/10/1998 che nella riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, aveva assegnato alcuni Stabilimenti Militari al Segretariato Generale della Difesa;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" che all'art. 22 prevedeva la costituzione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) con personalità giuridica di diritto pubblico per assicurare la gestione coordinata e unitaria delle Unità Produttive e Industriali della Difesa;
- VISTO** il D.M. 8/06/2001 venne approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa che fece seguito all'emanazione della regolazione di



cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 recante “Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;

**VISTO**

il decreto del Presidente della Repubblica 90/2010, che all'art. 132 prevede che AID, come personalità giuridica di diritto pubblico, opera in autonomia nell'area amministrativa, finanziaria, contabile e organizzativa;

**VISTO**

il D.M. 18/04/2018, Approvazione del Ministro della Difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze del primo Piano Industriale Triennale 2018/2020;

**VISTA**

la Direttiva SMD-F-011 “Modalità e procedure per la gestione delle forniture e servizi affidati all'Agenzia Industrie Difesa da parte degli Organismi della Difesa”, edizione 2017;

**VISTA**

la convenzione stipulata in data 13 giugno 2024 tra il Ministro della Difesa e il Direttore Generale dell'agenzia industrie difesa;

**RILEVATO**

che all'art. 7.2.2., della su richiamata convenzione è previsto che:

- prima alinea: prima di rivolgersi ad operatori esterni il Ministero della Difesa si impegna a richiedere prioritariamente preventivi e fattibilità per tutti quei servizi e produzioni inerenti alle capacità attuali e prospettive delle Unità Produttive dell'AID;
- quattordicesima alinea: promuovere una maggiore e più incisiva valorizzazione delle capacità e *know-how* posseduti dal Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico di Gaeta, attraverso un suo pieno e diretto coinvolgimento nell'ambito dei progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei servizi da realizzare con i fondi contemplati dal *Recovery Fund*;

**RILEVATO**

quanto precisato al para 1.1-Premessa della Pubblicazione SMD F-011 ed. 2017, “le forniture ed i servizi derivanti dalle capacità delle B.U. e delle relative U.P. dell'AID sono improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità rispetto ai medesimi profili rilevati dal libero mercato. Per il rispetto di tali criteri, l'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro, secondo le modalità stabilite dall'art. 134 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, che si avvale del V Reparto del Segretariato Generale della Difesa, deputato ad assicurare il supporto tecnico-amministrativo al Dicastero nello svolgimento di detta attività di vigilanza”;

**VISTO**

il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato AL 41757/15 del 13.11.2015 che ritiene possibile per un'amministrazione aggiudicatrice affidare direttamente un contratto ad un soggetto non controllato direttamente dalla stessa bensì ad un soggetto giuridico parimenti controllato dallo Stato (Ministero della Difesa) senza ricorrere all'evidenza pubblica;

**VISTA**

la delibera n.712 del 28 giugno 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel richiamare la delibera n. 428 del 13 aprile 2016, ha chiarito che l'*in house providing* si applica quando un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto allo Stato o ad altro soggetto giuridico controllato dallo Stato. Difatti la Direttiva Comunitaria 24/2014/UE art. 12, par. 1 e 2 conferma l'orientamento giurisprudenziale in materia di “*in house providing*” e delle relative condizioni di ammissibilità ritenendo che tale controllo analogo possa anche essere indiretto, cioè che possa essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice. Conseguentemente se l'*in house providing* si applica quando un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto allo Stato o a un altro soggetto giuridico controllato dallo Stato stesso e tenuto conto che i Ministeri sono organi dello Stato, facenti capo allo stesso e dallo stesso controllati e tra i quali non sussiste un rapporto di terzietà, è possibile ritenere che una società *in house* di un Ministero, sia organismo *in house* di tutto l'apparato dello Stato e di tutti i Ministeri;

**RILEVATO**

altresì che la stessa Delibera n. 712 del 28/06/2016 dell'ANAC precisa che l'Agenzia Industrie Difesa, in quanto società *in house* del Ministero della Difesa, può essere affidataria di un contratto pubblico senza ricorrere alla procedura di evidenza pubblica;



- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- RICHIAMATO** l’art. 12, par. 1, della direttiva 24/2014/UE, il quale indica le condizioni in presenza delle quali un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva stessa;
- VISTO** l’art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa” secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (Principio di risultato; Principio della fiducia; Principio dell’accesso al mercato);
- RICHIAMATO** il comma 5 dell’art. 23 del decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme telematiche di cui all’art. 25, e che tali obblighi informativi riguardano anche gli affidamenti diretti a società *in house* di cui all’art. 7, comma 2;
- RICHIAMATO** l’art. 3, lett. e), dell’Allegato I.1 al citato d.lgs. n. 36/2023, il quale prevede espressamente che per “*affidamento in house*” si intende “*l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, co. 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’art. 28, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE*”;
- PRESO ATTO** della Relazione illustrativa alla delibera ANAC n. 585 del 19.12.2023, recante le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che evidenzia, altresì, come le procedure di affidamento a società *in house*, pur essendo escluse dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità, siano assoggettate agli obblighi di comunicazione in favore di ANAC per finalità di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza;
- RICHIAMATA** la recente FAQ dell’Anac – num. D.7. – la quale precisa, tra l’altro, che “*come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG*”;
- RITENUTO** pertanto necessario acquisire il CIG per il presente affidamento *in house*, anche al fine di assolvere correttamente agli obblighi informativi imposti dal comma 5 dell’art. 23 del decreto legislativo 36/2023;
- RILEVATO** che ANAC ha predisposto la scheda A3\_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti *in house*, scheda che, tuttavia, ad oggi non risulta implementata nella PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) ai fini dell’acquisizione della specifica tipologia di CIG;
- RICHIAMATA** la previsione dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo del 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi della quale “*le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici*”;
- RITENUTO** pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
- a. il fine che il contratto intende perseguire, per gli archivi di rilevanza storica, è:



- avviare un programma di digitalizzazione degli archivi cartacei delle Forze Armate coerente con le esigenze ed efficace nella registrazione e gestione informatica dei documenti nel rispetto dei requisiti di sicurezza in qualunque contesto tecnologico;
  - promuovere la digitalizzazione massiva dei documenti analogici nel formato PDF/A-2a per garantire la piena accessibilità al suo contenuto;
  - mantenere il valore legale e probatorio delle copie nel rispetto delle norme del Codice civile, in modo che l'archivio digitale sia effettivamente strumento di governo, di gestione amministrativa e di controllo;
  - la realizzazione di una soluzione informatica in grado di interpretare le informazioni presenti nel documento digitalizzato per consentirne l'utilizzo in un archivio corrente;
- b. l'oggetto del contratto è la digitalizzazione dei documenti presenti negli archivi cartacei della Difesa riconducibili alle procedure informatizzate con i fondi PNRR e acquisizione di una soluzione informatica per l'interpretazione delle informazioni in essi contenute;
- c. le clausole negoziali essenziali sono contenute nel requisito tecnico operativo trasmesso dal committente;
- d. con riferimento all'art. 58, c. 2 del D. Lgs 36/2023, il contratto non viene suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto, trattandosi di fornitura invariabile, la corretta esecuzione dello stesso rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo operatore economico;

**TENUTO CONTO** che la copertura finanziaria per la fornitura in argomento risulta essere pari a complessivi € 3.000.000,00 IVA esente ai sensi dell'art. 72 – 1° comma, lettera b. del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 (così come modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24);

**CONSIDERATO** che, ai fini della definizione dell'impegno pluriennale ad esigibilità (cd. IPE), l'OPS SMD – VI Reparto ha programmato la spesa con fondi PNRR in contabilità speciale n. 6358 PNRR-MIN.DIFESA ATTUATORE con target entro giugno 2026;

**PRESO ATTO** che è stato acquisito il CUP D81B20001980006, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, poiché i servizi in oggetto rientrano nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto all'art. 565 comma 1 lett. a) del TUOM che legittima a stipulare contratti il personale militare con grado di Maggiore e Tenente Colonnello (e corrispondenti), alla cui qualifica corrisponda lo svolgimento di funzioni dirigenziali ovvero nei casi in cui vi sia una espressa previsione di tali funzioni nelle TT.OO. relative alle unità organizzative cui il personale è assegnato;

#### AUTORIZZO / DETERMINO

- a) che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- b) di individuare il **Ten. Col. com. Walter MITOLA PETRUZZELLI** quale Responsabile Unico del Progetto per l'appalto in oggetto alle condizioni e con i compiti specificati nelle premesse del presente atto;
- c) ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, co. 4, lett. c dell'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale sarà nominato successivamente con apposito atto di nomina, assegnando al medesimo i compiti e le funzioni contemplate dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, per tutto il periodo di durata del contratto in oggetto e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo contratto;
- d) di rendere noto i nominativi del responsabile del progetto e del responsabile della fase di affidamento nella lettera di invito riguardante l'appalto in oggetto;
- e) di procedere alle attività tese all'affidamento diretto in house all'Agenzia industrie Difesa – Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa (CEDECU) del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. lgs n. 36/2023;
- f) di approvare le clausole contrattuali inserite all'interno del requisito tecnico elaborato dalla committenza;

- g) di porre a base della negoziazione l'importo di € 3.000.000,00, IVA esente;
- h) di rinviare ad un successivo atto il consolidamento dell'affidamento scaturente dalla proposizione da parte dell'Agenzia di una specifica proposta tecnico-economica che successivamente sarà valutata nelle sue componenti;
- i) di stabilire, in adeguamento agli obblighi in materia di comunicazione del PNRR, che tutti gli elaborati progettuali e gli atti di gara, riportino il logo dell'Unione Europea, la dichiarazione di finanziamento "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU" nonché il riferimento specifico alla Missione, Componente ed Investimento;
- j) di stabilire, in adeguamento agli obblighi PNRR, che la documentazione verrà conservata in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta delle Amministrazioni, del Servizio Centrale-MEF per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali (Reg.(UE) 2021/241, art. 22 par.2);
- k) di dare atto dell'avvenuta verifica degli obblighi PNRR, operata attraverso l'utilizzo di una checklist di controllo;
- l) l'affidatario può avvalersi del subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del Codice dei contratti;
- m) di dare atto che dalla documentazione in atti, per i militari sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- n) di provvedere al pagamento delle spese mediante i fondi resi disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sub-investimento 1.6.4 "Digitalizzazione del Ministero della Difesa". Target M1C1-142 "Digitalizzazione dei certificati", attestati in contabilità speciale n. 6358 PNRR-MIN.DIFESA ATTUATORE;
- o) di non determinare che gli oneri inerenti agli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, in argomento, non avendo provveduto a nominare alla data odierna il direttore dell'esecuzione del contratto;
- p) che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, il presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

**IL CAPO UFFICIO GENERALE**  
Magg. Gen. Salvatore VERGARI

**P.P.V.**  
**IL VICE CAPO UFFICIO GENERALE**  
Col. com. s. SM Federico RAFFAELLI

**P.P.V.**  
**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO e**  
**CAPO UFFICIO CONTRATTI f.f.**  
Ten. Col. com. t. ISSMI Walter MITOLA PETRUZZELLI